

Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35

Articolo 1 oggetto e finalità
Articolo 2 modifiche all'articolo 8 ter
Articolo 3 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 35/2007.

Art. 2 modifiche all'articolo 8 ter

1. Il comma 3 dell'articolo 8 ter del decreto del Presidente della Regione 35/2007 è sostituito dal seguente:

“3. Il progetto, finalizzato alla progressiva autonomizzazione della persona, è finanziato per un periodo di tre anni. Nel caso in cui il progetto non sia concluso entro tale termine ma, a seguito di valutazione dei risultati perseguiti, venga accertato il raggiungimento di risultati intermedi, il progetto può essere aggiornato e rifinanziato di anno in anno per un periodo massimo di due anni.”.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE